

900402  
 SERVIZIO PRESTAZIONI  
 ASSICURAZIONI GENERALI  
 OBBLIGATORIE N.473  
 SERVIZIO SANITARIO  
 N.4145  
 Circolare n. 151  
 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI  
 e, per conoscenza,  
 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI  
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI  
 Prestazioni di disoccupazione - Accertamento della capacita'  
 lavorativa.  
 SERVIZIO PRESTAZIONI  
 ASSICURAZIONI GENERALI  
 OBBLIGATORIE N.473  
 SERVIZIO SANITARIO  
 N.4145

Roma, 25 luglio 1983  
 Circolare n. 151

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI  
 e, per conoscenza,  
 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI  
 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Prestazioni di disoccupazione - Accertamento della capacita'  
 lavorativa.

Da parte di talune Sedi sono state rappresentate alcune difficolta' derivanti dall'impossibilita' di riconoscere in favore dei richiedenti il diritto alle prestazioni di disoccupazione, nel caso di domande avanzate dopo un periodo di malattia insorto durante il rapporto di lavoro ovvero anteriormente a quello di disoccupazione indennizzabile, a causa del rifiuto opposto dai medici curanti di rilasciare la certificazione attestante la data di cessazione della malattia stessa e, quindi, il riacquisto della capacita' lavorativa.

Tenuto conto che la verifica dell'esistenza di tale requisito assume valore essenziale per stabilire tanto la decorrenza delle prestazioni quanto la data da cui devono farsi decorrere i termini per la prestazione delle relative domande, si dispone, al fine di evitare gli inconvenienti lamentati, che gli accertamenti medico-legali in parola vengano esperiti direttamente dalle Sedi.

A tale riguardo si ritiene necessario richiamare l'attenzione circa l'opportunita' che, ove il disoccupato sia titolare di pensione di invalidita' ovvero abbia percepito prestazioni economiche di malattia a seguito di liquidazione diretta da parte della Sede, gli atti afferenti le relative pratiche siano tempestivamente sottoposti, prima che gli interessati vengano chiamati a visita medica, al giudizio dell'Ufficio sanitario della Sede per le conseguenti valutazioni di competenza.

Nel precisare che la nuova procedura di accertamento della capacita' lavorativa dovra' essere adottata in ogni caso e, quindi, anche nell'eventualita' che sia prodotto dall'assicurato il certificato medico di parte, si rammenta che, a norma dell'art.50 del R.D. 7 dicembre 1924, n.2270, il rifiuto dell'interessato a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per respingere la domanda di prestazioni di disoccupazione.

Resta fermo, peraltro, che gli accertamenti in parola non devono essere effettuati allorché il disoccupato sia titolare di pensione di invalidita' avente decorrenza anteriore all'ultimo periodo di lavoro, alla cui cessazione e' connessa la domanda di prestazioni di disoccupazione, in quanto, ricorrendo tale ipotesi, deve ritenersi sussistente una residua capacita' lavorativa in base al disposto dell'art.17, 2 comma, del R.D. 7 dicembre 1924, n.2270.

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle a suo tempo impartite in materia con circolare n.423 Prs. dell'8 agosto 1972 (1) che, pertanto, sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE  
 FASSARI

-----  
 (1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 2088.